



EDIZIONI
L'ISOLA di PATMOS

NON GETTIAMO VIA IL BAMBINO CON L'ACQUA SPORCA: L'ISTITUTO DEL PADRINO NEI SACRAMENTI DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE

Vista la situazione attuale, ritengo che nella prassi pastorale, varrebbe la pena di compiere ulteriori sforzi per ridare dignità e valore alla figura del padrino, tenuto conto della sua funzione pedagogica ma, ancor prima, della connotazione tipicamente ecclesiale della sua presenza.



Autore
Teodoro Beccia

L'istituzione dei padrini risale alla Chiesa primitiva, quando venne imposto il

dovere di battezzare i bambini, anche se, presumibilmente, all'inizio i bambini venivano presentati direttamente dai genitori. Tertulliano fa riferimento agli *sponsors* o garanti, ma i termini usati in epoca antica sono diversi e molto evocativi: *susceptores*, *gestantes*, *fideiussores*, *prostantes* che assistono al



dei bambini (cfr. *De Baptismo*, 18, 11, in *PL I*, 1221). L'esigenza dei padrini era forse correlata con il battesimo concepito come nuova nascita, che perciò esigeva nuovi padri.

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 11 novembre 2023 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente ripontato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI
L'ISOLA di PATMOS

In continuità con questa linea di riflessione, più tardi San Tommaso ricorderà che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale e, come in questa il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, così in quella spirituale c'è bisogno di qualcuno che lo istruisca nella fede e nella vita cristiana (*Summa Th.* III, q. 67, a. 7). L'istituto, o ministero del padrino, appare certamente in rapporto con il catecumenato degli adulti. Tenuto conto della situazione in cui si trovano i cristiani durante la persecuzione da parte dell'impero romano, onde evitare che nelle comunità penetrasse qualche intruso, si esigeva che il candidato al battesimo fosse presentato da qualche fedele conosciuto, il quale garantisse la serietà delle sue intenzioni e lo accompagnasse durante il catecumenato e il conferimento del Sacramento, come pure ne curasse in seguito la fedeltà all'impegno preso.

Venendo ai nostri giorni, spesso ormai i sacerdoti in cura d'anime si trovano in difficoltà quando debbono affrontare la questione della scelta dei padrini. La casistica è molto varia. Vi sono genitori che per non far torto a nessun parente vorrebbero fare a meno dei padrini in occasione del Battesimo o della Cresima dei figli. Talvolta ci si trova invece di fronte alla proposta di padrini che sono in una situazione "irregolare" e che quindi non possono essere ammessi. Inoltre, con l'intenso fenomeno migratorio che caratterizza la nostra epoca, capita anche di vedersi formulata la richiesta di accettare come padrino o madrina fedeli appartenenti a Chiese o a Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa Cattolica, con l'eccezione delle Chiese ortodosse (cfr. can. 685 § 3 del Codice orientale, *Cceo et alia*).

Tutto ciò conduce a porsi qualche domanda: sono proprio necessari i padrini e ha senso continuare a richiederne la presenza, visto che il loro ufficio sovente è divenuto una "menzogna liturgica" come l'ha chiamata qualcuno? Qual è la loro funzione? Quali sono i requisiti per essere ammessi a quest'incarico?

I padrini sono necessari? Cerchiamo di dare una risposta a questo interrogativo attraverso la normativa del Codice di diritto canonico, che tratta del padrino (o madrina) del battesimo ai cann. 872-874 e del padrino (o madrina) della cresima ai cann. 892-893. Sia il can. 872 che il can. 892, in riferimento all'obbligo di dare al battezzando o al cresimando un padrino, usano la stessa espressione: *quantum fieri potest* (per quanto è possibile): la norma non è tassativa o precettiva, come del resto non lo era nel Codice precedente del 1917, ma non deve essere neppure ritenuta meramente facoltativa.

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 11 novembre 2023 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riprodotto deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI
L'ISOLA di PATMOS

Per quanto riguarda il Battesimo, le ragioni della presenza sono appropriatamente indicate in un breve ma denso passaggio dell'Introduzione generale del Rito del battesimo dei bambini (cfr. 8) e del Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti (cfr. 8):

«Il padrino amplia in senso spirituale la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre».

La sua funzione, quindi, non è soltanto liturgica — né tanto meno può ridursi a una presenza meramente coreografica — ma anche pedagogica, come ricorda il can. 872 §1, che, oltre al compito di assistere il battezzando adulto e presentare il battezzando infante, richiama alla cooperazione affinché il figlioccio conduca una vita cristiana conforme al Sacramento e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Un'efficace descrizione del compito del padrino, nel caso del battesimo di un adulto, ma che ci suggerisce criteri di giudizio applicabili per analogia anche ai padrini dei neonati, è indicata al n. 43 dei *Praenotanda* al Rito della Iniziazione Cristiana degli Adulti:

«Il padrino, scelto dal catecumeno per il suo esempio, per le sue doti e la sua amicizia, delegato dalla comunità cristiana locale ed approvato dal sacerdote, accompagna il candidato nel giorno dell'elezione, nella celebrazione dei sacramenti e nella mistagogia. È suo compito mostrare con amichevole familiarità al catecumeno la pratica del Vangelo nella vita individuale e sociale, soccorrerlo nei dubbi e nelle ansietà, rendergli testimonianza e prendersi cura dello sviluppo della sua vita battesimale. Scelto già prima della "elezione", quando rende testimonianza del catecumeno davanti alla comunità; il suo ufficio conserva tutta la sua importanza anche quando il neofita, ricevuti i Sacramenti, ha ancora bisogno di aiuto e di sostegno per rimanere fedele alle promesse del Battesimo».

Anche per la Cresima, a esigere la presenza del padrino non è la celebrazione in quanto tale, ma la formazione cristiana del cresimando, come ricorda il can. 892, che si riferisce alla duplice funzione di provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso Sacramento (can. 892). Non quindi una mera comparsa ornamentale accanto al cresimando al momento della celebrazione, ma un ministero che si fonda nel Sacramento e che chiede anche al padrino continuità di presenza spirituale, come consigliere e guida chiamato alla responsabilità educa-

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 11 novembre 2023 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riprodotto deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI
L'ISOLA di PATMOS

tiva nei confronti di un fratello, il quale deve esprimere nella fede e nelle opere la maturità ricevuta in dono e da acquisire esistenzialmente.

L'indicazione del Codice si orienta quindi non per scelte minimali, ma per una pastorale da rinnovare. Al di fuori dei casi straordinari il padrino della Cresima deve esserci (si veda, in proposito, una risposta della Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti (cfr. *Notitiae* 11 [1975], pp. 61-62).

I requisiti. Il can. 874 si incarica di presentare i requisiti necessari per essere ammesso all'ufficio di padrino/madrina sia di battesimo che di Cresima (cfr. can. 893 § 1). Limitiamoci qui a focalizzare soltanto alcuni punti, a partire dalla legislazione pregressa:

1) per entrambi i Sacramenti, il padrino deve aver ricevuto tutti e tre i Sacramenti dell'iniziazione (a significare l'intima unione tra di essi), non soltanto quello per il quale funge da padrino;

2) il can. 893§ 2 ricorda l'opportunità (*expedit*) che il padrino della cresima sia il medesimo del battesimo (per sottolineare il profondo nesso tra i due Sacramenti), mentre in precedenza ciò era proibito;

3) non è più prescritto il padrino dello stesso sesso del battezzando/cresimando;

4) non esiste più la proibizione ai chierici e ai religiosi/e di fungere da padrini e madrine, senza espressa licenza dell'ordinario o del superiore almeno locale. Tuttavia gli istituti religiosi potrebbero stabilire norme proprie.

5) Per quanto concerne l'età (16 anni), con legge particolare il vescovo ne può fissare una diversa, ma anche il parroco o il ministro, per giusta causa, possono introdurre l'eccezione, tenendo conto di un criterio piuttosto ampio ma che mai dovrebbe oscurare la ragione ecclesiologica motivante la presenza del padrino.

6) Il padrino sia un fedele cattolico. Il motivo di questa apparente "restrizione ecumenica" è da ricercare non solo nel pericolo dell'indifferentismo, da cui ha messo in guardia lo stesso Concilio (cfr. *Ad Gentes* 15 e *Orientalium Ecclesiarum* 26), ma ancor più nel valore ecclesiale del *munus* di padrino: *ex natura rei* non si può rappresentare una comunità ecclesiale con cui non si sia in piena comunione, né tanto meno esprimerne la fede. In questa prospettiva, la disposizione codiciale risulta coerente con la

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 11 novembre 2023 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riprodotto deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI
L'ISOLA di PATMOS

coscienza che la Chiesa ha della propria identità, e quindi è anche profondamente ecumenica. Stando così le cose, sono esclusi dall'incarico di padrini gli appartenenti a comunità ecclesiali separate dalla Chiesa Cattolica, i quali possono fungere da testimoni insieme a un padrino cattolico.

Per quanto riguarda invece gli "ortodossi", uniti a noi da strettissimi vincoli (*UR 15*) il can. 685 § 3 del Codice orientale (*Cceo*) ammette che un loro fedele possa assolvere l'incarico di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico. Nel battesimo di un cattolico, in forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Orientali Ortodosse, è consentito quindi, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina), a condizione che sia riconosciuta l'idoneità del padrino. Tuttavia l'educazione cristiana competerà in primo luogo al padrino cattolico, in quanto rappresenta la comunità cristiana ed è garante della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del battezzato e/o dei suoi genitori (cfr. *Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie Cattoliche Verso gli Orientali non Cattolici*, Cei, n. 16).

Anche gli altri requisiti indicati dal can. 874 § 1, 3° sono assai qualificanti per definire il profilo del padrino. Doverosamente rispettati, incidono profondamente sia sulla designazione della persona, sia sul modo di intendere l'incarico.

Spetta alla legislazione particolare determinare che cosa significhi "condurre una vita conforme alla fede": ambienti e situazioni diverse comportano determinazioni diverse. La casistica è quanto mai ampia: si va da tutto il ventaglio di possibilità relative a chi si trova in situazione matrimoniale irregolare, a chi fa professione di ateismo e agnosticismo; da chi è dedito ad arti magiche a chi è notoriamente membro di una setta, di un'associazione che trama contro la Chiesa Cattolica (cfr. can. 1374: così ad esempio la Massoneria), o risulta appartenere a qualche gruppo criminale (come la Mafia, la N'drangheta, la Camorra o altri gruppi criminali di stampo mafioso).

Infine, contro la prassi di sostituire i padrini con i genitori, priva di fondamento e giustificazione, si ricorda (can 874, § 1,5) che né padre né madre possono fungere da padrini, poiché sarebbe assurdo pensare ai genitori come aiutanti di sé stessi in qualità di padrini dei loro figli. A proposito del numero, il can. 873 afferma che è sufficiente un solo padrino, mentre nel caso siano due, devono essere di sesso diverso. Il can. 892, che tratta del padrino della confermazione, prescrive invece un solo padrino o madrina.

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 11 novembre 2023 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riprodotto deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI
L'ISOLA di PATMOS

Il ruolo del testimone: non si può dimenticare che tra i compiti del padrino vi è anche quello di provare l'avvenuta celebrazione del Battesimo o della Cresima. A tale funzione fa riferimento il can. 875: esso introduce la figura di *testimone* del battesimo che, a differenza di quella del padrino, non è sottoposta a nessuna condizione e svolge un ruolo simile a quello dei testimoni del matrimonio (cfr. can. 1108 §2) sia pure senza essere, come in questo caso, *ad validitatem*. Al fine di ottenere un consenso matrimoniale valido, *ad validitatem* occorre la presenza concomitante di due testimoni, l'assistente come teste qualificato e il valido consenso dei nubendi. Nel caso del Battesimo o della Cresima il testimone ha il compito solo di attestare l'avvenuto conferimento, dunque non occorre per la validità del Sacramento (cfr. cann. 875-877). Di conseguenza la figura del testimone non è sottoposta a nessuna condizione. L'unico requisito richiesto è che la persona scelta come testimone sia fornito di uso di ragione e che sia capace di testimoniare.

Viene così offerta la possibilità di far fronte ad alcune situazioni particolari in cui la persona scelta non potrebbe altrimenti ricoprire l'incarico di padrino: così ad esempio nel caso di un fedele appartenente a una Comunità ecclesiale protestante (cfr. can. 874 §2), oppure sia convivente, divorziato risposato o in altra situazione matrimoniale irregolare, ovvero si dichiari agnostico o ateo, o abbia formalmente e pubblicamente abbandonato la fede cattolica tramite il cosiddetto "sbattezzo". Trattandosi di una soluzione che potenzialmente può generare ambiguità, malintesi e interpretazioni fuorvianti, essa dovrà essere adottata con prudenza e cautela, mentre, d'altro canto, sarà necessario spiegare con assoluta chiarezza che il testimone di battesimo non è in nessun modo "una specie di padrino", ma una figura completamente diversa.

Il documento della CEI *Incontriamo Gesù*, del 29 giugno 2014, afferma:

«Si demanda alle Conferenze episcopali regionali il discernimento in materia e la valutazione dell'opportunità pastorale di affiancare – solo come testimoni del rito sacramentale – quelle persone indicate dalla famiglia che, pur non avendo requisiti prescritti, esprimono pur sempre una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa».

A tal proposito si possono reperire in rete diversi pronunciamenti in merito. Citiamo ad esempio quanto statuito della Conferenza Episcopale Sarda e della Diocesi di Aosta. Perciò, per quanto possibile, occorre dare una formazione ai Padrini\Testimoni per accompagnare i Battezzati nella scelta di vita cristiana, fatta salva la libertà del Testimone il quale non può essere obbligato a condividere o abbracciare tale scelta di vita.

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 11 novembre 2023 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riprodotto deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI
L'ISOLA di PATMOS

L'utilità della figura del Testimone è meramente giuridica ovvero risponde alla necessità di attestazione dell'avvenuto conferimento del Battesimo o della Cresima. Dal punto di vista pastorale il documento la presenta anche come una possibile soluzione per venire incontro a quelle situazioni di incompatibilità dei requisiti dovuti per il ruolo di padrino.

L'età del testimone del Battesimo o della Cresima non viene specificata come nel caso del Matrimonio, dove è richiesta la maggiore età, o nel caso dei padrini dove è richiesta l'età dei 16 anni. A rigor di logica per l'età del Testimone potrebbe essere applicato come criterio la valutazione del Parroco o del Vescovo Diocesano, come nel caso dei Padrini can. 847 §1 n.2. Durante la celebrazione, differentemente dal Padrino e dalla Madrina, al Testimone non deve essere data alcuna attiva partecipazione poiché il loro ruolo è unicamente quello di garanti per l'attestazione dell'avvenuto conferimento del Sacramento. Ogni Vescovo diocesano potrà dare ulteriori disposizioni nel merito del contesto celebrativo.

Per ciò che concerne la registrazione dell'atto di Battesimo nel registro parrocchiale occorre sottolineare che, nel caso del testimone di un Battesimo previsto dal can. 874 §2, dovranno essere annotati il nome e cognome del testimone e le generalità come prevede il can. 877 [5].

Il problema del certificato. Il Codice di Diritto Canonico, nei canoni dedicati al padrino del battesimo e della confermazione, non menziona mai la necessità di produrre, da parte del padrino, o del parroco, di un qualsiasi tipo di certificato / attestato / autocertificazione. Ci troviamo di fronte ad un caso nel quale la prassi ormai ha assunto un significato *praeter legem*, spesso legato al fatto che il sacerdote in cura d'anime non ha piena contezza per stabilire l'ammissibilità di una persona all'ufficio di padrino, perché non lo conosce, proviene da un'altra parrocchia spesso lontana ecc. ecc...

“Canonizzando” l'ordinamento civile, possiamo osservare come già in diverse diocesi e parrocchie, il “certificato di idoneità” è stato sostituito con una “autocertificazione di idoneità”. Ma vediamo che cos'è la autocertificazione: la legge civile ha introdotto la possibilità di fornire alla Pubblica Amministrazione ed ai privati una dichiarazione resa e firmata da un cittadino che sostituisce in modo completo e definitivo alcune certificazioni amministrative. Ecco perché si chiama anche «dichiarazione sostitutiva». È, quindi, un modo per evitare burocrazia e inutili perdite di tempo, soprattutto quando si sceglie di fare l'autocertificazione *online*. In base alla legge, gli uffici pubblici sono obbligati ad accettare

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 11 novembre 2023 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riprodotto deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI
L'ISOLA di PATMOS

l'autocertificazione per le pratiche previste. In caso contrario, incorrerebbero nella violazione dei doveri d'ufficio. Diverso il discorso per quanto riguarda i privati: l'accettare o meno questa dichiarazione resta per loro un fatto discrezionale. Pertanto, l'autocertificazione ha lo stesso valore legale e amministrativo del certificato o dell'atto che sostituisce. Purché si dica il vero: se i dati contenuti nell'autocertificazione si rivelano falsi, l'interessato perde ogni beneficio.

L'autocertificazione, essendo una dichiarazione resa personalmente dall'interessato potrebbe rivelarsi, qualora recepita nella legislazione locale della diocesi, una sostanziale semplificazione del lavoro per i sacerdoti in cura d'anime: l'interessato potrà dichiarare egli stesso l'esistenza dei requisiti previsti per l'accesso all'ufficio di padrino e impegnarsi in questo senso di fronte alla Chiesa direttamente davanti al parroco che dovrà amministrare il Sacramento, senza richiedere al parroco di residenza un certificato che spesso lo stesso parroco non potrebbe rilasciare proprio per i motivi suesposti, e cioè l'impossibilità per il sacerdote di poter certificare una situazione di cui potrebbe non essere a conoscenza per tutta una serie di motivi che ben conosciamo.

Vista la situazione attuale, ritengo che nella prassi pastorale, varrebbe la pena di compiere ulteriori sforzi per ridare dignità e valore alla figura del padrino, tenuto conto della sua funzione pedagogica ma, ancor prima, della connotazione tipicamente ecclesiale della sua presenza. Non ci si può nascondere che le deviazioni del passato pesano sulla figura del padrino, ma ciò non può giustificare la reazione emotiva né di chi la ritiene ormai inutile, né di chi accede facilmente alla comoda soluzione di non urgere la presenza dei padrini, perché non ne trova di idonei. Se non ve ne sono, vanno formati, mediante appropriati percorsi che valorizzino questo ufficio, il quale ha le caratteristiche e la dignità di un vero e proprio ministero laicale (cfr. *Christifideles laici* 23).

Tra le varie proposte, vi è chi suggerisce di impegnare i padrini a vegliare, sia pure discretamente, sulla formazione dei figliocci, avvertendo il parroco su deficienze e deviazioni, in modo da provvedere, nell'ambito delle possibilità e dei limiti, per un ritorno al bene. Qualcun altro, poi, ritiene che essi potrebbero essere investiti del compito di prendersi cura del figlioccio in caso di orfanezza precoce. Forse un richiamo a quella parentela spirituale che, di fatto, viene a instaurarsi tra padrino e figlioccio, e alla quale il Codice del 1917, riconoscendone l'elevato valore sacramentale e pastorale, connetteva un impedi-

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 11 novembre 2023 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riprodotto deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI
L'ISOLA di PATMOS

mento matrimoniale, oggi non più in vigore nel codice latino ma pienamente compreso e recepito come dirimente del matrimonio dal Codice dei canoni delle Chiese Orientali.

Velletri di Roma, 11 novembre 2023

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Articolo pubblicato il 11 novembre 2023 - Autore: Teodoro Beccia

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente ripontato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.